

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 18 del 31 Luglio 2024

SOMMARIO

1. D.LGS. N. 103/2024 - SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE	
- Pubblicato il decreto che ne fissa le nuove regole.....	2
2. L. N. 104/2024 - Pubblicata la legge che apporta modifiche e semplificazioni al Code del Terzo settore.....	3
4. L. N. 106/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 71/2024 - Sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, università e ricerca - Novità per i rimborsi ai volontari e ai dipendenti pubblici .	7
5. PRODOTTI IGP ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 3 milioni di euro per favorire l'accesso alla nuova tutela europea	8
6. SIMEST - AIUTI ALLE IMPRESE ATTIVE SUL MERCATO AFRICANO - Domande per finanziamenti e contributi dal prossimo 25 luglio	8
7. STRATEGIA ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2024-2026 - Pubblicato il documento	9
8. ANCI - Al via il bando "Giovani e Impresa" per sostenere Comuni e territori.....	10
9. CORTE COSTITUZIONALE - Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC).....	10
10. ASSEGNO DI INCLUSIONE (AdI) - Dal Ministero del lavoro indicazioni attuative	11
11. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO - L'Unione europea deferisce l'Italia alla Corte di giustizia UE - E' discriminatorio	12
12. INAIL - Avviso Pubblico di finanziamento di progetti integrati di formazione e informazione.....	12
13. IMPRESE EDILI - Confermata la riduzione contributiva anche per il 2024.....	13
14. BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024 - Beneficiari e lavori ammessi	14
15. ATTIVITA' AGRITURISTICHE - Dall' INL precisazioni per un corretto inquadramento	15
16. EMERGENZA CLIMATICA - Le nuove disposizioni CISOA, CIGO e trattamenti in deroga	16
17. ESENZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI - Le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze	16
18. PAC - Prorogata la data di presentazione delle domande di aiuto al prossimo 30 agosto.....	17
19. VISTO DI CONFORMITA' SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - Negato ai tributaristi - Legittima la riserva per gli iscritti agli Ordini professionali	18
20. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - La censura dell'AGCM sulle proroghe disposte dai Comuni.....	18
21. SISTEMA CAMERALE - Il Portale delle agevolazioni	19
22. CORTE COSTITUZIONALE - Illegittimi gli articoli 230-bis e 230-ter del Codice civile - Al convivente di fatto si applica la disciplina dell'impresa familiare.....	20
23. RESIDENZA FISCALE PER SOCIETA' ED ENTI - Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 - Approfondimento di Assonime.....	21
24. PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - Approvato il contratto tipo di prestazione energetica (E.P.C. - Energy Performance Contract)	22

25. SISTEMA CAMERALE - Aperte le iscrizioni all'elenco delle professionalità da designare nel collegio dei revisori dei conti - Domande entro il prossimo 21 agosto.....	22
26. REFERENDUM - Operativa la piattaforma digitale per la raccolta delle firme espresse online	23
27. AGID - Il decalogo per l'Intelligenza Artificiale nella PA italiana.....	24
28. IT WALLET - Al via il test per accedere a patente e tessera sanitaria.....	24
29. ENERGIA - In arrivo il decreto per imprese energivore	25
Altre notizie in breve	26
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	30

1. D.LGS. N. 103/2024 - SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE - Pubblicato il decreto che ne fissa le nuove regole

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, il **Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103**, recante "**Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118**".

Ricordiamo che l'articolo 27 della L. n. 118/2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*), al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a **semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche**, fissando alcuni principi e criteri direttivi a cui devono ispirarsi.

Le disposizioni del presente decreto – in vigore dal prossimo 2 agosto - si applicano ai **controlli amministrativi sulle attività economiche** svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per "controlli" si intende **le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni pubbliche, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica**, che he consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto:

- i controlli in materia fiscale,
- gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia,
- i controlli di polizia economico finanziaria, nonché
- i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale (art. 1, comma 3).

La ratio di questa riforma prevede un **cambio di logica**: da sanzionatoria diventa preventiva e collaborativa sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un'ottica di premialità.

Di seguito segnaliamo i punti salienti del provvedimento.

- **Effettuazione del censimento dei controlli (art. 2)** - Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
- **Obblighi di pubblicazione concernente i controlli sulle attività economiche** (art. 2, comma 5) – Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «*Controlli sulle attività economiche*» della sezione «*Amministrazione trasparente*» **l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche** per ottemperare alle disposizioni normative, **secondo uno schema standardizzato** elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

Tale elenco dovrà essere aggiornato almeno a cadenza triennale.

- **Introduzione di un sistema di identificazione del rischio** (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. "basso rischio" (art. 3), con il diritto per l'impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno (art. 5, comma 4).
Impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta (art. 5, comma 4).
- **Obbligo di consultazione del "Fascicolo informatico d'impresa"** da parte del soggetto che effettua i controlli (art. 4)
Di grande rilevanza anche la previsione che le varie amministrazioni censiscano ed effettuino un coordinamento complessivo delle loro attività, per **eliminare gli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati**. Lo strumento operativo, in tal senso, è il **fascicolo informatico d'impresa**, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli.
- **Introduzione del "diritto all'errore scusabile"** per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale (art. 6). Si tratta dell'obbligo della **previa diffida**, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all'interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall'operatore.
- **Meccanismi di dialogo e collaborazione (art.7)** - In caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, possono essere interpellate l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata.
Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 103/2024, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Relazione illustrativa al provvedimento, cliccare QUI.](#)

2. L. N. 104/2024 - Pubblicata la legge che apporta modifiche e semplificazioni al Code del Terzo settore

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, la **Legge 4 luglio 2024, n. 104**, recante "**Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**".

Diversi sono i punti trattati dalla legge e rivisti in chiave di semplificazione, che in alcuni casi stravolgono alcune delle **disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017**, recante il Codice del terzo settore (CTS), in vigore dal 3 agosto 2017.

Sofferriamo per ora la nostra e Vostra attenzione sull'**articolo 4** che modifica 13 articoli del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**, introducendo molte e importanti novità che riassumiamo brevemente nei punti che seguono.

🔪 Attività diverse e sponsorizzazioni (modifica art. 6 del CTS)

Con una modifica all'articolo 6, vengono chiariti i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, a condizione che i proventi

ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (art. 4, comma 1, lett. a)).

🔪 **Acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali (modifica art. 11 del CTS)**

È previsto che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione - oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto - l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), è efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica (art. 4, comma 1, lett. b)).

Riguardo le fondazioni rientranti nel suddetto ambito, viene previsto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese (art. 4, comma 1, lett. b)).

🔪 **Semplificazioni per enti di piccole dimensioni privi di personalità giuridica (modifica art. 13 del CTS)**

La modifica dell'articolo 13 del CTS, relativo alle scritture contabili e al bilancio, apporta semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni.

In particolare:

- viene aumentato da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza;
- per gli enti con di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata.;
- è data facoltà agli "ETS-imprese", che svolgono attività in via esclusiva o principale "in forma d'impresa" e/o "con modalità commerciali", che non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cfr. cooperative sociali), di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio "ordinario" degli ETS "non imprese". Ciò consente di predisporre una informativa più adeguata alla specificità dell'ETS (art. 4, comma 1, lett. c)).

🔪 **Svolgimento assemblee online (modifica art. 24 del CTS)**

È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento (art. 4, comma 1, lett. d)).

🔪 **Organo di controllo e revisione legale dei conti (modifica artt. 30 e 31 CTS)**

Sono poi apportate alcune modifiche al CTS in riferimento alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore.

In particolare:

- sono aumentati i requisiti sotto i quali non vi obbligo dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti:
 - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
 - i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passa da 220.000 a 300.000 euro;
 - il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio passa da 5 a 7 unità.
- sono aumentati i requisiti per obbligo del revisore legale dei conti:
 - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
 - i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
 - il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio passa da 12 a 20 unità (art. 4, comma 1, lett. e) ed f)).

🔪 **Rapporti di lavoro nelle associazioni di promozione sociale (modifica art. 36 del CTS)**

In merito ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale (APS), è elevato da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati (art. 4, comma 1, lett. g)).

📌 **Reti associative (modifica art. 41 del CTS)**

È previsto che, nel caso in cui successivamente all'iscrizione delle reti associative al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative (100), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro stesso (art. 4, comma 1, lett. h)).

📌 **Contenuto e aggiornamento del registro unico nazionale del Terzo settore (modifica artt. 47 e 48 del CTS)**

Le modifiche concernono la domanda di iscrizione al RUNTS e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

In particolare:

- è prevista la possibilità per i legali rappresentanti di incaricare dei delegati a operare sul RUNTS;
- in merito al deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, è previsto che esso debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tale deposito avvenga presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione degli indicati documenti contabili. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini previsti, l'Ufficio del Registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro (art. 4, comma 1, lett. i) e l)).

📌 **Militari in congedo (modifica art. 89 del CTS)**

È prevista la possibilità di iscrizione al RUNTS per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del CTS (art. 4, comma 1, lett. n)).

📌 **Norme transitorie e ONLUS (modifica art. 101 del CTS)**

Sono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al RUNTS, fattispecie in cui la perdita della qualifica di ONLUS deriva dalla futura decorrenza dell'abrogazione della medesima disciplina sulle ONLUS (art. 4, comma 1, lett. o)).

Altre modifiche riguardano, infine:

1) Le imprese sociali (art. 5)

È disposta la modifica dell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, **fissando al 3%** (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

2) La Fondazione Italia Sociale (art. 6)

Con l'abrogazione dell'articolo 10 della L. n. 106/2016, viene di fatto **disposta l'estinzione della Fondazione Italia sociale.**

3) L'esonero della responsabilità solidale in materia di successioni e donazioni (art. 7)

Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si dispone la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con l'aggiunta del comma 5-bis, con il quale **si dispone l'esclusione dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni**, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni e del Cts (il cui art. 82, comma 2 disciplina una fattispecie di esenzione, per gli enti del **Terzo settore**, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale).

4) La dispensa oneri successori (art. 8)

Viene modificato l'art. 705 del codice civile in materia di **dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all'eredità**.

La possibilità di deroga viene posta, in particolare, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Ets ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 104/2024, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un esame più approfondito delle modifiche apportate dalla L. n. 104/2024 al D.Lgs. n. 117/2017, con i testi aggiornati degli articoli modificati, clicca qui.](#)

3. L. N. 105/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (c.d. "Salva Casa") - Semplificazioni in materia edilizia e urbanistica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024, la **Legge 24 luglio 2024, n. 105**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**".

Nella sua versione attuale, il provvedimento si compone dei seguenti **5 articoli**:

- art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- art. 2-bis - Disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
- art. 3 - Norme finali e di coordinamento;
- art. 4 - Entrata in vigore.

Con la Legge n. 105/2024 si chiude il primo pacchetto di semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica volte a:

- **semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica**, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
- **rilanciare il mercato della compravendita immobiliare**, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili;
- **consentire il recupero e la rigenerazione edilizia**, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

In particolare, si tratta di misure specifiche finalizzate a **rimuovere quegli ostacoli**, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali.

La legge vuole rendere più agevoli gli interventi di ristrutturazione, con riguardo alle seguenti misure:

- interventi di edilizia libera,
- definizione dello stato legittimo degli immobili,
- mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari,
- opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali,
- interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire,
- tolleranze costruttive.

La legge introduce specifiche disposizioni per le **strutture amovibili** realizzate durante l'emergenza sanitaria da **Covid 19**. Per poter mantenere queste strutture, è necessario presentare una **comunicazione di inizio lavori** che indichi le motivazioni e la data di realizzazione, supportata da adeguata documentazione.

Il tecnico che attesta la data di realizzazione è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e rischia sanzioni penali in caso di false dichiarazioni. È importante sottolineare che l'applicazione di queste

disposizioni non deve ledere i diritti dei terzi e non deve comportare nuovi oneri per la pubblica amministrazione.

Per gli immobili situati nelle zone colpite dalla **tragedia del Vajont**, la legge semplifica le procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è equiparato al certificato di abitabilità o agibilità, a condizione che le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 69/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la nota di lettura di ANCI, clicca qui.](#)

4. L. N. 106/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 71/2024 - Sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, università e ricerca - Novità per i rimborsi ai volontari e ai dipendenti pubblici

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, la **Legge 29 luglio 2024, n. 106**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca**".

Nella sua versione attuale, il provvedimento si compone dei seguenti **26 articoli** nel D.L. erano 17), suddivisi nei seguenti **4 Capi**:

Capo I - Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale (artt. 1 – 5)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità (artt. 6 – 9-bis)

Capo III - Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 (artt. 10 – 14-quater)

Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (artt. 165 – 17)

Novità in merito ai **rimborsi dei volontari**, al regime fiscale dei compensi degli autonomi, nonché per la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività di lavoro sportivo.

In particolare, è possibile riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute con riferimento alle attività svolta, anche nel proprio Comune di residenza, **fino a 400 euro mensili**, a condizione che:

- l'attività del volontario sia **svolta in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti** dalle FSN-DSA-EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. (non sono quindi rimborsabili le spese relative alla partecipazione ad allenamenti o altre attività quotidiane);
- il rimborso sia **autorizzato da una preventiva delibera** dell'organo amministrativo circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso.

La legge interviene anche sulla disciplina dei **dipendenti pubblici** che operano (o intendono operare) quali lavoratori sportivi ai sensi dell'art. 25, c. 6, del D. Lgs. 36/2021.

Viene ora stabilito che per i dipendenti della P.A., che percepiscano per l'attività lavorativa sportiva compensi **fino alla soglia di euro 5.000,00**, non sarà più necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza, ma sarà sufficiente, come già accade per i volontari, **la semplice preventiva comunicazione**.

Viene inoltre concesso più tempo agli enti sportivi per comunicare all'amministrazione di appartenenza del lavoratore sportivo l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici: in luogo del termine di 15 giorni dall'erogazione del compenso, viene ora stabilito che il sodalizio avrà tempo **fino al 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno di riferimento**, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente per comunicare, in un'unica soluzione i compensi erogati nell'anno precedente al pubblico dipendente in qualità di lavoratore sportivo.

In concreto: entro il 30 gennaio 2025 gli enti sportivi dovranno comunicare all'amministrazione pubblica di competenza quanto erogato nel corso del 2024 ai collaboratori sportivi che siano anche pubblici dipendenti.

Qualora il rapporto con il lavoratore sportivo si interrompa durante l'anno, il termine per la comunicazione sarà invece il **30° giorno successivo all'interruzione del rapporto lavorativo**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 71/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

5. PRODOTTI IGP ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 3 milioni di euro per favorire l'accesso alla nuova tutela europea

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell' 8 luglio 2024, il **decreto interministeriale 11 giugno 2024**, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri per la **concessione e l'erogazione del contributo statale destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici**.

Si tratta di uno strumento volto a **favorire l'accesso alla nuova tutela europea** in materia di indicazioni geografiche protette (IGP), che comporterà ricadute positive sui produttori, sulle Regioni in cui avvengono queste produzioni tipiche originali, e sui consumatori, che potranno beneficiare di prodotti identificati dal disciplinare di produzione, sui quali sarà apposto un logo comune per i prodotti IGP UE artigianali ed industriali.

La predisposizione del suddetto disciplinare sarà infatti condizione necessaria, a partire **dal 1 dicembre 2025**, per la presentazione della **domanda di registrazione di un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali e industriali**.

Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estendendo ai prodotti artigianali e industriali le stesse tutele previste per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Il Decreto - che attua le previsioni dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (c.d. "*Legge sul Made in Italy*") - individua i soggetti beneficiari del contributo, ne definisce oggetto e criteri di ammissibilità e, al contempo, descrive le modalità di concessione ed erogazione.

I **soggetti beneficiari del contributo** sono le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica, che possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purchè perseguano, tra gli scopi sociali, quello della **valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare**.

Costituiscono **oggetto del contributo** le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.

Il contributo è concesso **nella misura dell'80% delle spese sostenute** e valutate ammissibili, fino a un importo **massimo concedibile pari a 30.000,00 euro** per ciascun soggetto beneficiario.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere al contributo saranno definiti con successivo decreto del Direttore Generale per la proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy.

6. SIMEST - AIUTI ALLE IMPRESE ATTIVE SUL MERCATO AFRICANO - Domande per finanziamenti e contributi dal prossimo 25 luglio

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2024, il **Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81**, in data 11 luglio 2024, ha adottato:

- a) la **delibera quadro 11 luglio 2024** recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali (Potenziamento mercati africani)» e
- b) la relativa **circolare operativa n. 1/394/2024** «Potenziamento mercati africani» e ha aggiornato le circolari operative n. 3/394/2023 (Inserimento mercati), n. 5/394/2023 (Fiere ed eventi), n. 6/394/2023 (E-commerce), n. 7/394/2023 (Certificazioni e consulenze), n. 8/394/2023 (Temporary Manager) per il Potenziamento mercati africani.

Il Comitato agevolazioni ha, altresì, deliberato l'avvio delle attività di ricezione da parte di SIMEST S.p.a. delle relative domande per la concessione dei finanziamenti agevolati riguardanti le citate delibera e circolare operativa, **a decorrere dalle ore 9:00 del 25 luglio 2024.**

Si ricorda che i requisiti di accesso sono:

- fatturato estero non inferiore alla quota minima indicata dalla SIMEST con circolare ad hoc,
- presenza stabile sul mercato africano,
- realizzazione di esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato agevolazioni.

Le imprese possono chiedere più interventi agevolativi, a condizione che l'esposizione totale verso il Fondo 394 non superi il 35% dei ricavi medi negli ultimi due anni e le spese finanziabili e le progettualità siano differenti.

La dotazione finanziaria prevista è di **200 milioni di euro**, ma si prevede che le imprese possano beneficiare di un cofinanziamento a fondo perduto disciplinato dalla legge 27/2020 fino al 10% dell'importo del finanziamento agevolato ottenuto dal Fondo.

Infine è previsto un incremento al 20% per misure premiali riservate a proposte provenienti da imprese localizzate nel Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

LINK:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

7. STRATEGIA ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2024-2026 - Pubblicato il documento

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con un comunicato del 22 luglio scorso, ha reso noto che è disponibile online il documento integrale della **Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026.**

Il testo è stato redatto da un Comitato di esperti (composto da quattordici membri di comprovata competenza ed esperienza) per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle strategie relative a questa tecnologia.

La Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale è un passo cruciale per l'Italia, che mira a assumere un ruolo di primo piano in materia di IA e transizione tecnologica, anche grazie all'importante ruolo che sta svolgendo con la Presidenza del G7.

Il documento riflette l'impegno del Governo nel creare un ambiente in cui l'IA possa svilupparsi in modo sicuro, etico e inclusivo, massimizzando i benefici e minimizzando i potenziali effetti avversi.

Dopo un'analisi del contesto globale e del posizionamento italiano, il documento definisce le azioni strategiche, raggruppate in quattro macroaree: Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Formazione.

La strategia propone, inoltre, un sistema di monitoraggio della relativa attuazione e un'analisi del contesto regolativo che traccia la cornice entro cui dovrà essere dispiegata.

LINK:

[Per consultare il testo del documento integrale, cliccare QUI.](#)

8. ANCI - Al via il bando "Giovani e Impresa" per sostenere Comuni e territori

Con un comunicato del 29 luglio scorso, ANCI ha reso noto che è stata avviata la seconda edizione del bando **"Giovani e Impresa – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa"** in attuazione dell'accordo stipulato il 12 dicembre 2023 fra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI per l'utilizzo del riparto 2022 del Fondo per le Politiche Giovanili.

L'ANCI intende avviare una procedura volta a **supportare i Comuni nell'attivazione di interventi di promozione e sostegno dell'iniziativa imprenditoriale giovanile** ricollegandoli direttamente alle loro funzioni di governo e di pianificazione strategica dello sviluppo del territorio.

Tali interventi andranno orientati su **obiettivi strategici di crescita e di sviluppo locale** collegati alle vocazioni socio-economiche del territorio ed alle sue risorse, nonché alle opportunità offerte dal contesto territoriale per l'avvio di iniziative imprenditoriali, nuove e innovative.

Con questo Avviso, l'ANCI destina **5,5 milioni di euro** del Fondo per le Politiche Giovanili per supportare i Comuni nell'attivazione di interventi di promozione e sostegno dell'iniziativa imprenditoriale giovanile.

Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singola Proposta Progettuale, il finanziamento nazionale assegnato a ciascun Soggetto Proponente, ammesso a finanziamento, è in misura fissa pari a **euro 150.000,00**.

La procedura è indirizzata ai **Comuni capoluogo di Provincia e Città metropolitana** che, in ogni regione, non sono rientrati nel novero dei destinatari della prima edizione di "Giovani e Impresa", il cui elenco è disponibile all'[Allegato A](#) all'Avviso.

Tali Comuni dovranno presentare - **entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2024** - proposte progettuali in qualità di Comune Capofila di un partenariato che deve obbligatoriamente prevedere la presenza di Comuni appartenenti alla stessa provincia, anche se non confinanti fra loro, che fanno parte di un'Area Interna individuata dalla Mappatura della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 2022 e/o ricadono in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate classificate come tali dai regolamenti europei sullo Sviluppo rurale.

Il partenariato di progetto dovrà, inoltre, essere composto anche da altri soggetti pubblici e/o privati, che dovranno supportare il Comune Capofila nella realizzazione delle attività, e secondo le modalità, descritte nell'Avviso.

LINK:

[Per accedere al Bando e a tutti i suoi allegati, cliccare QUI.](#)

9. CORTE COSTITUZIONALE - Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC)

Il blocco delle autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente (NCC) fino alla piena operatività del registro informatico è costituzionalmente illegittimo.

Lo ha stabilito la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 137 depositata il 19 luglio 2024**, dichiarando dichiarato **incostituzionale** l'articolo 10-bis, comma 6, del decreto legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12/2019, che ha limitato per oltre 5 anni l'entrata di nuovi operatori nel **settore NCC**, bloccando di fatto l'ampliamento dell'offerta di questo servizio.

Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni, *«all'autorità amministrativa di alzare una barriera all'ingresso dei nuovi operatori»*, compromettendo gravemente *«la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea»*.

Guarda caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un comunicato del 2 luglio 2024, ha comunicato di aver firmato il [decreto n. 203 del 2 luglio 2024](#), con il quale vengono definite:

- le **modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale** istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
- le **specifiche tecniche** nonché
- le relative **modalità di accesso e di registrazione** al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante a motore, stabilendone la piena operatività a 180 giorni dalla sua pubblicazione.

Tuttavia, ciò **non ha influenzato il giudizio della Corte Costituzionale**, visto che le questioni sollevate si sono concentrate sulla "struttura" della legge, a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.

E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all'autorità amministrativa di bloccare l'ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica.

È quindi rimasta del tutto inascoltata – ha osservato la sentenza – la preoccupazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione».

La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «un grave pregiudizio all'interesse della cittadinanza e dell'intera collettività».

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 137/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 203/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

10. ASSEGNO DI INCLUSIONE (AdI) - Dal Ministero del lavoro indicazioni attuative

Con la **Nota 12607 del 16 luglio 2024** il Ministero del lavoro fornisce una serie di indicazioni in materia di Assegno di Inclusione (AdI).

L'obiettivo del documento è assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell'attuazione dell'AdI e rispondere alle FAQ più importanti.

La nota, in particolare approfondisce le seguenti tematiche:

- 1. Decadenza o sospensione pagamento beneficio;**
- 2. Esclusione dagli obblighi di monitoraggio;**
- 3. Mantenimento del possesso dei requisiti;**
- 4. Cambi di residenza;**
- 5. Istanze riesame.**

LINK:

[Per consultare il testo della nota n. 12607/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

11. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO - L'Unione europea deferisce l'Italia alla Corte di giustizia UE - E' discriminatorio

La Commissione europea, il 24 luglio scorso, ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di **coordinamento della sicurezza sociale** (regolamento (CE) 2004/883) e di **libera circolazione dei lavoratori** (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

L'oggetto della contesa giuridica è **l'assegno unico e universale per i figli a carico**, introdotto nel marzo 2022: i lavoratori che non risiedono in Italia da almeno due anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiarne.

Secondo Bruxelles, si tratta di **"una discriminazione"** e di una violazione *"del diritto Ue in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di libera circolazione"*.

Per l'esecutivo Ue, l'esclusione dei lavoratori mobili stranieri rende lo schema italiano **incompatibile col diritto comunitario**.

La Commissione sottolinea che *«i lavoratori mobili Ue che contribuiscono al sistema di sicurezza sociale e pagano le imposte quanto i lavoratori locali, hanno diritto agli stessi benefici di sicurezza sociale»*. Dunque *«i lavoratori mobili Ue che lavorano in Italia senza viverci, coloro che vi si sono trasferiti recentemente o coloro i cui figli risiedono in un altro Stato membro devono avere gli stessi sussidi familiari degli altri lavoratori in Italia»*.

Inoltre, viene ricordato che *«il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza per ricevere sussidi»*.

Sulla questione, la Commissione europea era già intervenuta, inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia, nel **febbraio 2023**.

A questa, era seguito un **parere motivato**, inviato dalla Commissione europea il **16 novembre 2023**.

L'Italia ha risposto alla lettera nel giugno 2023. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la risposta non ha affrontato in modo soddisfacente i suoi rilievi e ha pertanto deciso di inviare un parere motivato, concedendo due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Il futuro dell'assegno unico potrebbe essere a rischio. La prestazione erogata alle famiglie con figli a carico, infatti, rischia di essere cancellata se la **procedura di infrazione** avviata lo scorso novembre dovesse portare all'obbligo di adeguamento.

12. INAIL - Avviso Pubblico di finanziamento di progetti integrati di formazione e informazione

L'INAIL, con un **comunicato** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio scorso, ha lanciato l'Avviso di **finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale**, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81/2008.

L'Avviso pubblico si propone di realizzare **una campagna formativa e informativa nazionale** a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

L'Avviso pubblico finanzia anche **progetti integrati di formazione e informazione** aventi per oggetto i seguenti ambiti tematici:

- **"Prevenzione dei rischi psicosociali:** attuali e future prospettive di valutazione e azione";
- **"Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione** e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (PCTO);
- **"Cambiamenti climatici"** - Sostenibilità ambientale / Sostenibilità sociale;

- **“Personale viaggiante nella logistica”** (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica).

Per il 2024 INAIL mette a disposizione **14.000.000,00 euro** suddivisi in misura paritaria per ognuno dei quattro ambiti tematici per un importo pari a euro 3.500.000,00.

Sono finanziabili esclusivamente i progetti che si articolano sulla base delle condizioni e dei requisiti indicati nell’avviso pubblico.

I destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP),
- lavoratori,
- datori di lavoro,
- docenti tutor interni e tutor formativi esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal portale INAIL e per consultare il testo dell’Avviso pubblico e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

13. IMPRESE EDILI - Confermata la riduzione contributiva anche per il 2024

Il 15 luglio 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sezione Pubblicità legale, il **decreto direttoriale interministeriale n. 368 del 16 maggio 2024**, concernente la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile

Viene così confermata, anche per il 2024, la **riduzione contributiva** a favore delle **imprese edili**.

Si tratta dello **sggravio dell’11,50%** sulla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista per i lavoratori a tempo pieno del settore, prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L’INPS, con la [circolare n. 13 del 17 gennaio 2024](#) ha riepilogato la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

I datori di lavoro del settore edile - che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno **40 ore settimanali** e che sono classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909 - possono beneficiare dell’agevolazione se rispettano i seguenti **requisiti**:

- sono in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
- rispettano il principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
- non hanno ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La **domanda** per accedere al beneficio va presentata esclusivamente in modalità telematica.

Gli interessati potranno compilare il **modulo “Rid-Edil”** presente sul sito dell’INPS, all’interno del **Cassetto previdenziale aziende**, disponibile nella sezione “*Comunicazioni on-line*”.

Si resta in attesa della pubblicazione da parte dell’INPS delle istruzioni operative per l’anno 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 368/2024, cliccare QUI.](#)

14. BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024 - Beneficiari e lavori ammessi

Il bonus barriere architettoniche è un'agevolazione fiscale finalizzata all'**eliminazione delle barriere architettoniche** negli edifici, al fine di favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Con le numerose modifiche alle norme che regolano i bonus edilizi, si sono create molte incertezze tra i contribuenti.

Introdotta dall'articolo 1, comma 42, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) che lo ha inserito nel D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), il bonus è stato prorogato dall'articolo 1, comma 365, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) anche per i tre anni successivi.

Quindi la detrazione è concessa per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025**, grazie anche alla proroga disposta dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Gli interventi rientranti nel bonus barriere architettoniche 2024 e agevolati con la detrazione del 75% sono quelli che, **dal 30 dicembre 2023** - data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023, convertito dalla L. n. 17/2024 - sono volti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati, in edifici già esistenti, aventi ad oggetto **esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**.

Il bonus barriere architettoniche 2024 può essere fruito sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi in **cinque quote annuali** di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Ogni rata può essere usata solo in compensazione, con **modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre** del relativo anno di riferimento (codice tributo "**7773**", istituito con la risoluzione n. 19/E/2023).

Il bonus barriere architettoniche deve rispettare dei limiti di spesa previsti dalla legge, e questi variano a seconda della tipologia di edificio in cui si interviene con i lavori al fine di rimuovere le barriere architettoniche. Nello specifico, i limiti massimi di spesa previsti per tale agevolazione sono:

- **50.000,00 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000,00 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- **30.000,00 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per accedere al bonus barriere architettoniche, è necessario rispettare alcuni requisiti. Ecco i principali:

- Gli interventi devono essere eseguiti su **edifici già esistenti**.
- I lavori devono essere **conformi alle prescrizioni tecniche** previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, che riguardano l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati.
- La **spesa deve essere documentata** con fatture e pagamenti tracciabili.
- I lavori devono essere eseguiti da professionisti qualificati e abilitati.

Il rispetto dei requisiti previsti dal citato D.M. n. 236/1989 - come sancito dall'articolo 3 del D.L. n. 212 del 2023, convertito dalla L. n. 17 del 2024 - deve «**risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati**».

Per ottenere l'agevolazione, non è necessario che nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto dei lavori siano presenti disabili.

Poiché la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura oggettiva al riconoscimento del beneficio, secondo quanto precisato nella Circolare n. 17/E/2023, rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

Si ricorda, infine, che, con l'entrata in vigore del **D.L. n. 39/2024** (c.d. "Decreto Salva Spese"), convertito dalla L. n. 67/2024, anche per questa tipologia di interventi, dal 1° gennaio 2024, **non è più possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.**

15. ATTIVITA' AGRITURISTICHE - Dall' INL precisazioni per un corretto inquadramento

Importanti precisazioni in ordine al corretto **inquadramento** delle **attività agrituristiche** arrivano dalla **Nota n. 5486 del 16 luglio 2024**, con cui l'Ispettorato nazionale del lavoro puntualizza alcuni concetti molto importanti.

L'INL ricorda che la questione relativa al **corretto inquadramento delle strutture agrituristiche** è stata ampiamente analizzata nella [circolare n. 1 dell' 11 marzo 2020](#) con la quale viene chiarito come, con specifico riferimento ai **rapporti tra attività agricola e agriturismo**, risulti necessario che la prima risulti comunque **prevalente** rispetto a quella di ricezione e di ospitalità.

In tal senso, prosegue l'Ispettorato nella nota in commento, si è espressa anche la Corte di Cassazione che, nel richiamare la definizione di attività agrituristica individuandola in quella volta alla ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, ha ribadito che **le attività di coltivazione** del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame **devono comunque rimanere principali** rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di "connessione e complementarietà" con esse.

Ne consegue che, laddove si riscontri una notevole consistenza dei redditi ricavati dall'attività di ristorazione, grande **sproporzione** del tempo dedicato all'attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all'attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall'attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende.

L'attività agrituristica deve quindi essere caratterizzata dall'esistenza di un **collegamento organizzativo-funzionale** con l'attività agricola principale ed il suo svolgimento deve essere finalizzato all'incremento di redditività dell'azienda agricola nella logica della promozione e valorizzazione dell'agricoltura.

In carenza di tali requisiti si darà luogo all'**inquadramento nel settore terziario**.

I principi illustrati vanno, tuttavia, riponderati, secondo l'Ispettorato, tenendo in considerazione la **disciplina regionale di riferimento** che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla [legge n. 96 del 20 febbraio 2006](#), che disciplina il settore dell'agriturismo, intervenuta successivamente alla citata circolare n. 1 del 2020.

La legge n. 96/2006, agli articolo 4 e 7, rimette infatti alle **Regioni** il compito di **rilasciare l'autorizzazione** alla attività agrituristica, di dettare "*criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica*" nonché "*criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti*".

Proprio in relazione ai criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto al quelle agricole, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall'art. 68 del decreto legge n. 73/2021.

Tale articolo, infatti, da un lato, ha stabilito che l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica; dall'altro ha soppresso, fra i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e Province autonome nella valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, quello del **tempo di lavoro necessario** all'esercizio delle stesse attività.

In altre parole, alla luce di tale novità legislativa, **non è più rilevante** la valutazione della **maggiore consistenza delle risorse umane** impegnate nell'agriturismo rispetto a quelle impegnate nell'attività agricola principale, ed è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell'attività agricola principale.

LINK:

[Per consultare il testo della nota n. 5486/2024, cliccare QUI.](#)

16. EMERGENZA CLIMATICA - Le nuove disposizioni CISOA, CIGO e trattamenti in deroga

L'INPS, con un comunicato stampa del 29 luglio 2024, illustra le novità introdotte con l'articolo 2-bis del D.L. n. 63/2024 (c.d. "Decreto Agricoltura"), convertito dalla L. n. 101/2024, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l'accesso agli **ammortizzatori sociali** durante eventi meteorologici avversi, come le **ondate di calore**.

Le nuove disposizioni - illustrate con i **messaggi n. 2735 e 2736 del 26 luglio 2024** - riguardano l'accesso agevolato ai seguenti trattamenti:

- **Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA)**, prevista nei casi di intemperie stagionali, per le **sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa** effettuate nel periodo **tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024**;
- **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)** per eventi inevitabili, in favore dei **settori edile, lapideo e delle escavazioni**. Si applica per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa **dal 1° luglio al 31 dicembre 2024** (commi da 1 a 4);
- **Trattamenti di sostegno al reddito**, in favore di **imprese operanti in aree di crisi industriale complessa** (comma 5).

Ai fini della presentazione delle **domande di CISOA** per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno presentare la domanda **entro 15 giorni** dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione, attraverso il portale dell'Inps, utilizzando le credenziali Spid e Cns e indicando come causale "*Cisoa eventi atmosferici*".

In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del presente messaggio (26 luglio 2024), potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data, e cioè **entro il prossimo 10 agosto**.

Per quanto riguarda la **cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)**, la domanda deve essere richiesta dal datore di lavoro attraverso il portale dell'INPS con le credenziali Spid o Cns.

La scadenza, in questo caso, è fissata **entro il mese successivo** all'inizio dell'evento.

Per l'anno 2024, sono stati stanziati: **2 milioni di euro** per la CISOA e **11 milioni di euro** per la CIGO.

Nei due citati messaggi, l'INPS riporta anche le **misure di sostegno al reddito per le aree di crisi industriale complessa**. Sono interventi specifici per Sistemi locali del lavoro individuati tramite decreto.

Sono previste:

- la [Cassa integrazione guadagni straordinaria \(CIGS\)](#) per l'integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle suddette aree, con il supporto durante i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- estensione della **mobilità in deroga**, con la concessione di ulteriori 12 mesi per i lavoratori già beneficiari della mobilità ordinaria.

Le aree di crisi industriale complessa sono territori soggetti a **recessione economica e perdita occupazionale** che hanno impatti significativi sulle politiche industriali del Paese e che non sono risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio n. 2735/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio n. 2736/2024, cliccare QUI.](#)

17. ESENZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI - Le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze

Il **Dipartimento delle finanze**, con la **circolare n. 2 del 16 luglio 2024**, fa luce sulle novità introdotte dalla L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) riguardo all'applicazione dell'esenzione IMU su

immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela.

Più nello specifico, l'articolo 1, comma 71, della L. n. 213/2023 è intervenuta quale norma di interpretazione autentica dell'esenzione dall'imposta municipale unica disciplinata dall'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 per gli immobili posseduti dagli ENC e destinati alla attività istituzionali non commerciali.

In particolare, i chiarimenti forniti con il presente documento di prassi hanno la finalità di assicurare la massima diffusione degli aspetti applicativi delle nuove disposizioni tributarie in tema di:

- **Immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;**
- **Permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse.**

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della circolare, cliccare QUI.](#)

18. PAC - Prorogata la data di presentazione delle domande di aiuto al prossimo 30 agosto

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il **decreto 29 luglio 2024, Prot. 0341205** – apportando modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato come modificato dall'articolo 7 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 - ha **posticipato i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024 dal 31 luglio al 30 agosto 2024.**

Slitta pertanto al **30 agosto 2024** il **termine** entro il quale presentare la **domanda unica per la Politica Agricola Comune** e le **domande di aiuto e pagamento sullo sviluppo rurale.**

Più nel dettaglio, **limitatamente all'anno di domanda 2024**, il termine per la **presentazione della domanda unica** ed il termine ultimo per la presentazione delle **domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo** dello sviluppo rurale, sono **posticipati 30 agosto 2024**, invece che al 31 luglio 2024, come previsto dall'ultima proroga.

Di conseguenza, per le domande presentate oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023.

Le **modifiche** apportate alle domande presentate entro il termine del 30 agosto, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il **24 settembre 2024** (anziché il 26 agosto 2024).

Le domande e le modifiche presentate oltre il 24 settembre 2024 sono irricevibili, anche se il Decreto formalmente non lo prevede.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 29 luglio 2024, cliccare QUII.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 28 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, cliccare QUI.](#)

19. VISTO DI CONFORMITA' SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - Negato ai tributaristi - Legittima la riserva per gli iscritti agli Ordini professionali

La **Corte costituzionale**, con la **sentenza n. 144 depositata il 23 luglio 2024**, ha dichiarato non fondate le **questioni di legittimità costituzionale** dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*), sollevate dall'Associazione nazionale tributaristi - LAPET, sul **rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi**.

Il Consiglio di Stato, con [ordinanza del 31 gennaio 2024, n. 995](#), aveva ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET rispetto alle previsioni che limitano l'apposizione del **visto di conformità ai tributaristi** e ha deciso di sospendere il giudizio in corso e di ordinare l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Per la Corte costituzionale è, **legittima la riserva sull'attribuzione del visto di conformità** sulle dichiarazioni dei redditi e IVA stabilita per i commercialisti e gli altri professionisti iscritti agli Ordini che sono individuati dalle disposizioni di riferimento.

Nessuna equiparazione è predicabile tra professionisti del sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini, avendo proprio la legge n. 4 del 2013 ribadito il **divieto per i professionisti non organizzati**, anche se iscritti alle associazioni, **di svolgere un'attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti**.

Ad avviso dei giudici costituzionali *«la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività»*.

Nelle motivazioni la Corte costituzionale sottolinea anche che è *«da considerare il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell'amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto "superbonus edilizio")»*.

Di conseguenza, sottolinea la pronuncia 144/2024, non è *«irragionevole abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell'amministrazione alla corretta esecuzione dell'adempimento»*.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 144/2024, cliccare QUI.](#)

20. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - La censura dell'AGCM sulle proroghe disposte dai Comuni

Nel Bollettino n. 29 del 22 luglio 2024, sono stati pubblicati 10 interventi (pareri motivati) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nei confronti di altrettanti Comuni che, con proprie deliberazioni di Giunta, hanno deliberato di avvalersi della facoltà di differimento del termine di cui all'articolo 3, comma 3, della L n. 118 del 5 agosto 2022, **prorogando sino al 31 dicembre 2024 la durata delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive attualmente in essere**.

In particolare, alcuni Comuni, nelle propri deliberazioni, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, e considerata la volontà del Comune di procedere all'emanazione di bandi per l'assegnazione delle concessioni delle aree del Demanio marittimo, hanno indicato quali ragioni

oggettive idonee a giustificare il differimento al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere nel Comune:

- a) l'esistenza di un quadro normativo inadeguato a indicare le modalità di azione per il Comune;
- b) la mancata approvazione dei decreti legislativi di riordino e l'assenza di parametri per comprendere i termini per riconoscere agli attuali concessionari l'indennizzo;
- c) l'assenza di precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali circa le modalità di espletamento delle procedure di gara;
- d) l'esigenza di procedere a una migliore ricognizione "delle concessioni e dei rapporti in essere e quindi dell'elaborazione delle procedure che dovranno tenere conto delle previsioni contenute nel Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime del Comune".

Al riguardo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 26 marzo 2024, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a diversi profili di criticità concorrenziale derivanti dalla proroga disposta dalle rispettive deliberazioni.

L'Autorità ha ritenuto necessario ricordare i propri numerosi interventi svolti in tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative volti a **censurare sia le proroghe ingiustificate** delle concessioni in essere sia le **disposizioni contenute nelle procedure selettive** avviate per l'assegnazione delle nuove concessioni suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale. A ciò si deve aggiungere **l'illegittimità della base giuridica utilizzata** nelle varie Deliberazioni comunali e **l'infondatezza degli argomenti indicati** a sostegno del differimento/proroga delle concessioni.

L'Autorità ha inoltre sottolineato come sia il giudice nazionale (sentenze del Consiglio di Stato, 19 marzo 2024, n. 2662, n. 2264 e n. 2279) quanto quello europeo (Corte di giustizia UE, sentenza del 20 aprile 2023) abbiano affermato **l'obbligo di procedere con procedure a evidenza pubblica** per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Servizi.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto **disapplicare la normativa nazionale** posta a fondamento della Deliberazione della Giunta, per **contrasto della stessa con i principi e con la disciplina euro-unitaria** di cui all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) e **procedere all'espletamento delle procedure di gara** rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

Le disposizioni relative al differimento del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute in tali Deliberazioni integrano, infatti, specifiche **violazioni dei principi concorrenziali** nella misura in cui **impediscono il confronto competitivo** che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

Segnaliamo, infine, che, nei casi specifici riportati nel citato Bollettino, preso atto del mancato adeguamento delle Amministrazioni comunali al parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 26 giugno 2024, ha disposto di impugnare dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale la rispettive Deliberazione di Giunta adottate e concernenti la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

LINK:

[Per prendere visione del Bollettino n. 29/2024 e consultare i pareri espressi dall'AGCM, cliccare QUI.](#)

21. SISTEMA CAMERALE - Il Portale delle agevolazioni

Le Camere di Commercio mettono a disposizione di tutti gli operatori economici del territorio un **nuovo servizio gratuito di orientamento**, allo scopo di informare le imprese sui diversi incentivi nazionali, locali e comunitari di finanza innovativa e complementare.

Si tratta del "**Portale Agevolazioni**". Una piattaforma promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio e realizzata in collaborazione con partner specializzati sul tema.

Il Portale funge da centro informativo per guidare le imprese nell'utilizzo delle risorse del **PNRR**, nella partecipazione ai **bandi e nella ricerca delle misure di finanziamento più adatte**.

Attraverso il Portale è possibile consultare informazioni su finanziamenti, contributi, al fine di reperire risorse necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale o per migliorare la propria competitività.

Il servizio è rivolto alle imprese di tutto il territorio nazionale, start up, MPMI (micro, **piccole e medie** imprese) e grandi imprese e opera in raccordo con le piattaforme governative già attive:

- www.incentivi.gov.it - del Ministero delle imprese e del made in Italy
- www.export.gov.it - del Ministero degli affari esteri e della cooperazione.

L'impresa interessata a ricevere informazioni su bandi e opportunità di finanziamento dovrà [compilare il form di richiesta](#), fornendo alcune informazioni necessarie ai funzionari camerale per la presa in carico dell'istanza.

Entro pochi giorni, al richiedente verrà inviato un **report personalizzato, con l'indicazione dei bandi e delle opportunità di finanziamento rispondenti alla tipologia di investimento indicata**.

Il report conterrà una sintesi delle misure attive a livello nazionale, regionale e locale, oltre a tutti i riferimenti necessari per reperire la documentazione ufficiale.

Su richiesta dell'utente, nel caso ci fosse necessità di maggiori approfondimenti, la Camera di commercio potrà inoltre organizzare un incontro one to one con un esperto.

LINK:

[Per accedere al servizio, cliccare QUI.](#)

22. CORTE COSTITUZIONALE - Illegittimi gli articoli 230-bis e 230-ter del Codice civile - Al convivente di fatto si applica la disciplina dell'impresa familiare

Il **convivente di fatto** è un **familiare** ed è **impresa familiare** quella con cui collabora.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con **sentenza n. 148 depositata il 25 luglio 2024**, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del Codice civile**, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "**convivente di fatto**".

La stessa Corte, ha poi dichiarato, in via consequenziale, **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-ter del Codice civile**, che, introdotto dalla [legge n. 76 del 20 maggio 2016](#) (c.d. "*Legge Cirinnà*"), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

Per "conviventi di fatto" - secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, di tale legge - si intendono "*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale*".

Le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio introdotto dalla **convivente di un uomo deceduto**, in costanza del rapporto affettivo, nei confronti dei **figli** e coeredi.

La donna aveva chiesto al **Tribunale di Fermo** l'accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, relativa a una **azienda agricola**, chiedendo la condanna alla **liquidazione** della sua **quota**, in quanto partecipante all'impresa.

La ricorrente aveva dedotto di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo nell'azienda del convivente dal 2004 (anno di iscrizione del registro delle imprese) fino al 2012.

Il **Tribunale di Fermo** aveva **rigettato** la domanda rilevando che il "convivente di fatto" non poteva essere considerato «familiare» ai sensi dell'art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile.

La **Corte d'appello di Ancona**, sezione lavoro, aveva **confermato il rigetto** sull'identico presupposto, escludendo, altresì, l'applicabilità dell'articolo 230-ter del Codice civile, in quanto il rapporto di convivenza era cessato prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*), che aveva in parte esteso ai conviventi la disciplina dell'impresa familiare.

A questo punto, la donna ha proposto **ricorso in Cassazione** denunciando, tra l'altro, «la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza *more uxorio*, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale».

La **Sezione lavoro** della Suprema corte ha chiesto l'intervento delle **Sezioni unite** che rinvenendo "concreti dubbi" di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui «non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*», per violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché per violazione dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 117, primo comma, Cost., hanno rimesso la questione alla **Consulta**.

Il Giudice delle Leggi per prima cosa ricorda che per «conviventi di fatto» – secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, di tale legge – si intendono «**due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale**». Quindi, al termine di una lunga ricostruzione normativa e giurisprudenziale, accoglie le questioni rilevando che, in una **società profondamente mutata**, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha **riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto**.

Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla **famiglia fondata sul matrimonio**; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito.

La Corte - nel sottolineare che la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare - ha ritenuto, quindi, **irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare**. All'ampliamento della tutela apprestata dall'articolo 230-bis del codice civile al convivente di fatto è conseguita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-ter del Codice civile, che - nell'attribuire allo stesso una tutela ridotta, **non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia**, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell'impresa familiare - comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 148/2024, cliccare QUI.](#)

23. RESIDENZA FISCALE PER SOCIETA' ED ENTI - Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 - Approfondimento di Assonime

Nell'ambito dell'attuazione della legge delega di Riforma fiscale, il D.Lgs. n. 209/2023 (c.d. "*Decreto sulla fiscalità internazionale*") ha **riformulato la nozione di residenza delle società e degli enti**.

In particolare:

- a) è stato sostituito il criterio della "sede dell'amministrazione" con quello della "**sede di direzione effettiva**" e della "**gestione ordinaria in via principale**" ed
- b) è stato **eliminato il criterio dell'"oggetto principale"**.

All'articolo 2 del citato decreto, nel procedere alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), si stabilisce che "*Ai fini delle imposte sui redditi **si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.***"

*Per **sede di direzione effettiva** si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.*

*Per **gestione ordinaria** si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.*

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia".

La nuova normativa definisce la residenza fiscale in base al **luogo in cui le decisioni strategiche sono assunte e dove si svolge la gestione ordinaria dell'attività**.

La **sede di direzione effettiva** si riferisce al luogo in cui le decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente sono assunte in modo continuo e coordinato, mentre la **gestione ordinaria in via principale** indica il luogo in cui si svolgono gli atti di gestione corrente in modo continuo e coordinato.

Questi criteri sostituiscono il concetto civilistico di "sede effettiva" e mirano a evitare interpretazioni estensive che potrebbero portare a doppie imposizioni.

La Riforma esclude esplicitamente il luogo di residenza dei soci e le loro attività decisionali dal criterio di residenza fiscale, concentrandosi invece sul **radicamento effettivo dell'ente nel territorio italiano**.

La relazione illustrativa del decreto chiarisce che i nuovi criteri sono innovativi e sostanziali, e che la loro lettura combinata supera il riferimento alla sede dell'amministrazione, che aveva causato difficoltà interpretative e applicative.

Sull'argomento, segnaliamo **la circolare n. 15 del 30 luglio 2024**, con la quale **ASSONIME** illustra le novità normative anche alla luce dell'evoluzione della prassi internazionale e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, facendo chiarezza sul restyling dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti.

24. PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - Approvato il contratto tipo di prestazione energetica (E.P.C. - Energy Performance Contract)

Il Ministero dell'economia e delle finanze, ANAC ed ENEA hanno approvato il **contratto-tipo di prestazione energetica**, una guida per la Pubblica amministrazione impegnata a realizzare interventi di efficientamento energetico dei propri edifici.

In coerenza con il nuovo codice degli appalti e le indicazioni di Eurostat sulla contabilizzazione degli investimenti in E.P.C. (*Energy Performance Contracts*), il contratto-tipo di prestazione energetica costituirà un utile supporto per le amministrazioni pubbliche nella predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato.

Per la redazione del contratto-tipo ci si è avvalsi del contributo determinante di un tavolo interistituzionale, coordinato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a cui hanno preso parte, oltre ad ANAC ed ENEA, anche il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), Istat, Corte dei conti, Agenzia per la coesione territoriale, Fondazione Ifel e Università Bocconi.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e consultare i vari documenti disponibili, cliccare QUI.](#)

25. SISTEMA CAMERALE - Aperte le iscrizioni all'elenco delle professionalità da designare nei collegi dei revisori dei conti - Domande entro il prossimo 21 agosto

Il 22 luglio 2024 è stato pubblicato - sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy - un nuovo [Avviso](#) di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle professionalità da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.

◆ □ Ricordiamo che il precedente avviso era stato pubblicato il 26 settembre 2023 e le domande dovevano essere presentate entro il 25 ottobre 2023.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con la [Direttiva del 3 maggio 2024](#), ha istituito un elenco di soggetti, professionalmente idonei, candidati a essere designati nei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale.

All'Elenco sono iscritti - su domanda - il personale in servizio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in posizione di comando, e soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.

A tal fine, possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco:

A. i soggetti con qualifica dirigenziale o appartenenti all'area dei funzionari;

B. i soggetti appartenenti all'area degli assistenti in possesso del diploma di laurea ovvero del diploma di istruzione secondaria, purché abbiano svolto, con funzione di presidente o componente effettivo, incarichi sindacali o di revisione negli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

C. i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Per quanto riguarda i requisiti per l'iscrizione all'Elenco e per ulteriori dettagli relativi alla procedura di iscrizione si rinvia alla nuova [circolare del 19 luglio 2024, Prot. 0051299](#), pubblicata sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il 22 luglio 2024.

I soggetti interessati al presente avviso - indicati ai punti A, B e C - devono presentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 21 agosto 2024 (30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della citata circolare del 22 luglio 2024) all'indirizzo PEC: dgv.div06@pec.mimit.gov.it, compilando l'apposito [modello di domanda](#) e, per il personale interno di area II anche il [modello Allegato 1](#).

Alla domanda dovranno essere allegati un **documento di riconoscimento in corso di validità** e il **curriculum vitae** esclusivamente in formato europeo aggiornato alla data di presentazione della domanda, datato, firmato e contenente apposita dichiarazione di essere informato che il trattamento dei dati personali in esso contenuti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Non saranno considerate valide le domande inoltrate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Nella citata circolare del 19 luglio 2024 viene, inoltre, precisato che manterranno la propria iscrizione nell'Elenco tutti i soggetti attualmente ivi presenti, senza necessità di presentazione di nuova domanda.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare (22 ottobre 2024), il personale interno di cui ai punti A e B provvederà a integrare la propria documentazione con autocertificazione attestante la valutazione delle performance ricevute nel corso degli ultimi tre anni ovvero, nel caso in cui abbia prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione per un tempo inferiore, le valutazioni ricevute negli anni di servizio.

LINK:

[Per accedere all'Avviso e per scaricare gli appositi moduli di domanda e consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

26. REFERENDUM - Operativa la piattaforma digitale per la raccolta delle firme espresse online

A decorrere dal 25 luglio 2024 è ufficialmente **operativa la piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei referendum**, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Lo sancisce il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024.

Dunque, dopo oltre due anni e mezzo di battaglie, la **piattaforma digitale** dedicata alla **raccolta delle firme** per i **referendum** - concepita per agevolare la sottoscrizione digitale dei **referendum** abrogativi o costituzionali, così come le iniziative legislative di natura popolare - **è realtà**.

La piattaforma è curata dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del **Ministero della Giustizia**.

Il sistema, che ha ottenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è utilizzabile dai promotori di proposte referendarie e dagli uffici della Corte di Cassazione e delle Camere, per **gestire tutte le fasi del processo di raccolta delle firme** dei sostenitori in formato digitale.

Le modalità di funzionamento prevedono che la piattaforma, accessibile tramite un [portale dedicato](#), sia organizzata in un'area privata e in un'area pubblica.

L'area privata, in particolare, permetterà ai promotori di gestire la proposta referendaria e di monitorare l'andamento della raccolta delle sottoscrizioni.

L'area pubblica consentirà ai cittadini la consultazione delle proposte referendarie e dei relativi quesiti nonché delle proposte di legge popolare in corso o scadute, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla sottoscrizione, il numero di firme raccolte fino al momento della visualizzazione e il numero necessario per il raggiungimento del quorum.

Nella sezione Elenco Iniziative puoi visualizzare tutte le informazioni relative ai quesiti referendari presenti in piattaforma.

La piattaforma garantisce la piena digitalizzazione del processo, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza e adeguatezza tecnologica previsti dalla legge.

Con l'integrazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali gestite dai comuni, la piattaforma assicura, inoltre, la verifica automatica della qualifica di elettore dei sottoscrittori.

Sviluppata da SOGEI, in qualità di soggetto gestore, la piattaforma è pienamente operativa. Alla Piattaforma Nazionale Referendum e Iniziative popolari si accede selezionando una delle seguenti identità digitali: SPID, CIE o CNS.

Dopo aver espresso il proprio sostegno all'iniziativa scelta, è possibile scaricare l'attestato di avvenuta sottoscrizione selezionando il tasto "Scarica attestato".

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 18 luglio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla Piattaforma Nazionale Referendum e Iniziative popolari e sostenere una o più iniziative referendarie in corso di raccolta firme, cliccare QUI.](#)

27. AGID - Il decalogo per l'Intelligenza Artificiale nella PA italiana

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)AGID mette a disposizione una raccolta, sotto forma di [Decalogo per l'Intelligenza Artificiale nella PA](#), dei principi fondamentali, approfonditi anche nel Piano Triennale dell'informatica nella PA, che guidano l'adozione responsabile dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione italiana.

Il decalogo non è solo un insieme di regole, ma una vera e propria bussola che guida l'innovazione nel settore pubblico.

L'IA ha il potenziale di rivoluzionare i servizi, rendendoli più efficienti ed efficaci, ma non solo: può anche aprire nuove opportunità per i cittadini e le imprese, migliorando la qualità della vita e stimolando la crescita economica.

Questo decalogo rappresenta un passo significativo verso un'adozione più consapevole e responsabile dell'IA nella Pubblica Amministrazione, mettendo al centro la tutela dei cittadini e la sostenibilità delle tecnologie adottate.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

28. IT WALLET - Al via il test per accedere a patente e tessera sanitaria

A partire da ieri, 15 luglio 2024, ha avuto inizio la sperimentazione di [IT Wallet](#), il **portafoglio digitale integrato nell'app IO**.

Questo innovativo strumento permetterà ai cittadini italiani di caricare e gestire i propri documenti personali in formato digitale.

La fase iniziale della sperimentazione **coinvolge un numero limitato di utenti**, selezionati tramite una notifica che li invitava a partecipare al test, caricando la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea per la disabilità.

Il progetto IT Wallet è stato approvato dal *Consiglio dei Ministri* nel febbraio 2024, nell'ambito del decreto legge PNRR (art 64-quater. D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024).

L'adozione di IT Wallet sarà graduale e seguirà un calendario preciso.

Come già detto, dal 15 luglio 2024 hanno avuto inizio dei test per un gruppo ristretto di cittadini che possono ora caricare patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità.

Durante l'**autunno 2024** ci sarà un'estensione della sperimentazione a un numero maggiore di persone.

Da **gennaio 2025** IT Wallet sarà disponibile per tutti i cittadini con l'app IO, permettendo il caricamento di ulteriori documenti come passaporto, certificato di nascita, tessera elettorale e titoli di studio.

Il processo si concluderà nel **2026** con l'integrazione con l'EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet), uniformando i sistemi di identificazione digitale a livello comunitario.

Nel frattempo dovrebbero essere emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi delle norme contenute nel comma 6, dell'articolo 20, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024, con le linee guida per definire i servizi, gli standard tecnici, le misure per garantire affidabilità e sicurezza.

29. ENERGIA - In arrivo il decreto per imprese energivore

Con un comunicato del 23 luglio scorso, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha reso noto che è stato firmato (ma non ancora pubblicato) il decreto 23 luglio 2024 (c.d. Energy Release), il provvedimento che stabilisce un prezzo calmierato dell'energia elettrica come misura a supporto delle imprese energivore che realizzano nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il decreto garantirà alle aziende energivore, che rappresentano una parte essenziale del tessuto produttivo italiano, prezzi più contenuti per alleviare la spesa elettrica.

Il decreto disciplina un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l'anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

In particolare, il decreto ministeriale stabilisce la cessione anticipata di energia elettrica a prezzi contenuti da parte del GSE alle imprese energivore.

La messa a disposizione dell'energia elettrica avviene mediante contratti per differenza a due vie a fronte dell'impegno a realizzare nuova capacità di generazione green entro 40 mesi dalla sottoscrizione e a restituire l'energia anticipata su un orizzonte temporale di 20 anni ad un prezzo pari a quello di anticipazione.

La nuova capacità è realizzata mediante nuovi impianti ovvero mediante il rifacimento di strutture esistenti, di potenza pari almeno a 200 kW.

Il provvedimento prevede, inoltre, contributi fino a un massimale di 300 mila euro a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per garantire il valore dell'energia anticipata.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo (art. 8, comma 1).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione di tali regole operative, il GSE procederà alla pubblicazione del bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità, che contiene almeno le seguenti informazioni:

Da tener presente che il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, in attesa della sua pubblicazione ufficiale, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) CARTELLE E ALTRI ATTI DELLA RISCOSSIONE – Le modalità di pagamento

La maggioranza dei contribuenti preferisce pagare cartelle e gli altri atti della riscossione senza recarsi agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR).

La tendenza è confermata dai dati emersi durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati 2023 dell'ente: ben **il 97% delle transazioni avviene attraverso canali alternativi di pagamento**.

Tra questi, in particolare, spiccano le modalità telematiche che consentono di effettuare tutte le operazioni comodamente da casa tramite *pc, smartphone e tablet*.

I diversi canali di pagamento a disposizione dei cittadini sono principalmente:

- Paga online (collegandosi all'area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione);
- **Canali telematici di banche, poste e psp;**
- **Altri sportelli** (direttamente presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, oppure presso le tabaccherie e le ricevitorie aderenti al nodo pagoPa);
- **Sportelli agenzia delle entrate-riscossione** (previo appuntamento);
- **Canali di pagamento dall'estero** (pagoPA; bonifico bancario).

LINK:

[Per un approfondimento sui diversi canali di pagamento a disposizione dei cittadini, cliccare QUI.](#)

2) AGENZIA DELLE ENTRATE - ADOTTATE LE TABELLE CON CODICI-ATTO PER I PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI

Con il **provvedimento n. 292682 dell'11 luglio 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha adottato le tabelle recanti i codici ed i rispettivi atti di cui si chiede **la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione nei pubblici registri immobiliari**, denominate rispettivamente:

- "Tabella degli atti soggetti a trascrizione" (allegato 1);
- "Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni" (allegato 2);
- "Tabella dei tipi di annotazione" (allegato 3).

Le codifiche, riportate nell'elenco di cui all'allegato 4 (**Nuovi codici atto**), di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso, potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.

Nel provvedimento viene, tra l'altro, precisato che le tabelle allegate al provvedimento in commento codificano fattispecie sopravvenute in forza dell'emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 292682/2024 e dei suoi quattro allegati, cliccare QUI.](#)

3) CCNL PESCA - Rinnovo economico per il personale non imbarcato dipendente da cooperative

Il 28 giugno 2024 Agci Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai Cisl, Flai Cgil, Uilapesca hanno siglato un verbale di accordo riconoscendo un **incremento retributivo** derivante dalle dinamiche inflazionistiche, a favore del personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Le Parti hanno riconosciuto un incremento retributivo, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell'8%, da corrispondere con le seguenti modalità:

- **6%**, con efficacia retroattiva, dal **1° gennaio 2024**;
- ulteriore **2%** dal **1° gennaio 2025**.

4) PIATTAFORMA SISTER - Nuovi servizi sulle mappe catastali

Debuttano i nuovi servizi on line sulla consultazione e l'acquisto delle mappe informatizzate della cartografia catastale, riservati all'utenza istituzionale e ai tecnici professionisti convenzionati con la [piattaforma tecnologica Sister](#).

Lo sviluppo di questi ulteriori servizi cartografici è il frutto della continua attenzione da parte dell'amministrazione catastale verso la valorizzazione del patrimonio delle mappe catastali e della crescente necessità di garantire all'utenza servizi sempre più innovativi, nell'ottica di una maggiore digitalizzazione e con l'obiettivo di accrescerne l'utilizzo telematico limitando così la necessità di accedere agli uffici.

Al momento l'ampliamento di servizi interessa l'utenza in possesso di una convenzione di consultazione telematica attraverso la piattaforma *Sister*, ma tramite passaggi successivi l'Agenzia intende estendere i servizi anche ad altri profili di utenza.

Con questo nuovo servizio è ora possibile richiedere il file della visura con estensione (.PDF), nel formato A3 o A4, di uno stadio storico della mappa ad una certa data (purché successiva al 1° gennaio 2014), indicando il numero di particella alla data della richiesta.

Per gli utenti che utilizzano il servizio di consultazione telematica a titolo oneroso il **costo è di 0,90 euro a richiesta**.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

5) ASSOLOMBARDA – Al via il nuovo portale "interpelli" - La banca dati delle risposte pubblicate dall'Agenzia delle Entrate

Con il [comunicato stampa](#) del 16 luglio 2024, **Assolombarda**, l'Associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, annuncia che sul sito è disponibile il nuovo **portale "interpelli"**: la prima banca dati online con tutte le risposte dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Ricordiamo, infatti, che a decorrere dal 1° settembre 2018, le risposte alle istanze di interpello sono pubblicate nella specifica sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Si tratta di un **database** con oltre **2.500 documenti** che permettono di consultare in modo semplice e intuitivo gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria.

Le **risposte alle istanze di interpello** sono affiancate dagli approfondimenti predisposti dagli esperti di Assolombarda.

L'accesso all'archivio elettronico è gratuito e, dunque, non è richiesta alcuna registrazione e, oltre al testo integrale dei documenti, è possibile consultare una sintesi delle risposte e tutti gli altri approfondimenti pubblicati sul sito dell'Associazione.

Inoltre, per agevolare la ricerca, l'utente potrà scegliere di filtrare le istanze per materia, per data o per parole chiave presenti nel testo.

LINK:

[Per accedere al portale degli interpelli, cliccare QUI.](#)

6) LA STATISTICA UFFICIALE NEL TEMPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Quindicesima Conferenza Nazionale di Statistica

La quindicesima edizione della Conferenza Nazionale di Statistica si tiene a Roma il 3-4 luglio 2024.

Principale luogo d'incontro e di condivisione tra i diversi protagonisti del Sistema statistico nazionale, la Conferenza Nazionale offre l'opportunità a produttori e utilizzatori di dati di confrontarsi sul ruolo e sulle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale.

L'edizione 2024 della CNS, dal titolo: "**La statistica ufficiale nel tempo dell'Intelligenza Artificiale**", vuole proporre uno sguardo sul futuro molto prossimo che la statistica ufficiale è chiamata ad affrontare: il tempo nuovo determinato dalla diffusione dell'Intelligenza Artificiale e, più nello specifico, dagli algoritmi di machine learning che possono aiutare a migliorare il processo di integrazione e condivisione dei dati.

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'evento e per procedere alla compilazione del form di iscrizione, cliccare QUI.](#)

7) AGENZIA DELLE ENTRATE - Aggiornata la nuova guida ai servizi

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 18 luglio scorso, ha reso noto che è pronta la nuova guida "**I servizi dell'Agenzia delle entrate**".

La guida, aggiornata a luglio 2024, spiega in modo semplice e interattivo come:

- richiedere un rimborso;
- ottenere la tessera sanitaria;
- consultare la propria posizione fiscale;
- fare pagamenti con modello F24;
- registrare direttamente online un contratto di locazione, comodato o preliminare di compravendita;
- consultare i dati degli immobili.

La nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita IVA, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile.

LINK:

[Per consultare il testo della Guida aggiornata a luglio 2024, cliccare QUI.](#)

8) AROMI PER SIGARETTE ELETTRONICHE - Chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane sulla vendita online senza contrassegno

In tema di **imposta di consumo sui prodotti privi di nicotina**, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane, con **un'informativa del 18 luglio 2024, Prot. 474132/RU**, ha chiarito che i soggetti autorizzati all'istituzione e gestione di deposito fiscale, che abbiano preventivamente comunicato all'Agenzia il sito per la vendita on line, ai fini dell'effettuazione di tale vendita ai consumatori finali, **potranno detenere e cedere ai consumatori finali gli aromi non conformi non oltre la data del 31 ottobre 2024.**

In parole povere: **gli aromi senza contrassegno possono essere venduti online dagli e-commerce dotati di deposito fiscale sino a tutto ottobre 2024.**

I **distributori e i produttori** possono, invece, vendere all'ingrosso gli aromi senza contrassegno **sino al 31 luglio**; successivamente a tale data i prodotti non conformi (ovvero non resi conformi) ancora in giacenza dovranno distrutti secondo le vigenti disposizioni in materia (essere smaltiti in discarica).

LINK:

[Per consultare il testo dell'informativa, cliccare QUI.](#)

9) MINISTERO DELL'INTERNO - Riparto, per l'anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti

Con un [comunicato](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2024, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del **decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 20 giugno 2024**, corredato degli allegati A e B, relativo al «**Riparto, per l'anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19**», di cui all'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2024 al n. 2939.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

10) INPS - Credenziali per l'accesso ai servizi online per aziende e intermediari

A partire dal 1° settembre 2024, l'accesso anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sarà consentito esclusivamente mediante una delle seguenti tipologie di identità digitali personali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2,
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

A partire dalla stessa data, pertanto, i soggetti citati **non potranno più utilizzare il PIN Inps.**

Lo ha comunicato l'INPS con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024.

Si ricorda che aziende e professionisti hanno sinora goduto di una deroga rispetto alla dismissione del PIN per tutte le categorie di utenti, avvenuta a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Situazione questa che si protrarrà sino al prossimo 31 agosto 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 77/2024, cliccare QUI.](#)

11) CARBURANTE AGRICOLO - Invio delle richieste entro il 31 agosto per usufruire dell'accisa agevolata

Per il solo 2024, viene disposta **la proroga al 31 agosto 2024** del termine per richiedere l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Lo **stabilisce l'art. 1, comma 9-ter, della Legge 12 luglio 2024, n. 101**, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. "Decreto Agricoltura").

Gli utenti motori agricoli (UMA), beneficiari dell'agevolazione fiscale, avranno così un maggior arco temporale per comunicare i dati dell'utilizzo e richiedere l'assegnazione dei carburanti agevolati. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad accisa in misura ridotta.

12) AGRICOLTURA BIOLOGICA - Terza proroga per la presentazione dei Programmi Annuali di Produzione (PAP) 2024

Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, stabilito dal decreto direttoriale n. 213987 del 14 maggio 2024, è prorogato dal 1° luglio al 26 agosto 2024, al fine di semplificare le procedure amministrative, allineando il termine con quello previsto per le domande di aiuto PAC.

Lo ha stabilito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il decreto 5 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2024.

Dopo quella prevista dal [decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012](#), fissata inizialmente al 31 gennaio di ogni anno, si tratta della terza proroga dopo quella fissata dal:

- [decreto direttoriale n. 24059 del 18 gennaio 2024](#): dal 31 gennaio al 15 maggio 2024,
- [decreto direttoriale n. 213987 del 14 maggio 2024](#): dal 15 maggio al 1° luglio 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 5 luglio 2024, cliccare QUI.](#)

13) ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Approvate le linee guida per la relazione del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2023

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con delibera del 18 giugno 2024, n. 11/SEZAUT/2024/INPR, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2024, ha approvato le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2023, cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee guida, cliccare QUI.](#)

14) OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE - I dati del patrimonio immobiliare italiano riferiti al 2023

Disponibili i dati dal mondo catastale dello scorso anno, con una fotografia di *stock* e rendite del patrimonio immobiliare italiano.

Dal 18 luglio scorso è infatti possibile consultare e scaricare gratuitamente la **diciassettesima edizione del volume "Statistiche Catastali 2023"**, che fornisce una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello *stock* dei fabbricati, così come è censito nella banca dati del Catasto fabbricati **aggiornato al 31 dicembre 2023**.

Si tratta di elaborazioni statistiche sui dati censuari **realizzate dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)** con la collaborazione della Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

La consueta pubblicazione annuale riguarda oltre **78 milioni di immobili di tutto il territorio nazionale**, comprendendo anche lo *stock* immobiliare delle province di Trento e Bolzano, che gestiscono in proprio gli archivi censuari del Catasto.

In particolare, sono **78,4 milioni gli immobili censiti nel nostro Paese**, con un aumento di circa 482 mila unità rispetto al 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

15) TRANSAZIONI COMMERCIALI E RITARDO NEI PAGAMENTI - FISSATO al 4,25% IL SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA PER IL SECONDO SEMESTRE 2024

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, il Ministero dell'economia e delle finanze - con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2024](#) - ha reso noto che **per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2024 il tasso di riferimento è pari al 4,25 per cento**.

Il saggio degli interessi del 4,25% sarà applicabile a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, cioè ai c.d. "interessi moratori".

16) DEPOSITARI DI SCRITTURE COINTABILI - Online la procedura per comunicare la cessazione dell'incarico

L'Agenzia delle entrate, con un [comunicato stampa del 29 luglio scorso](#), ha reso noto che è attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell'incarico.

Dal 29 luglio 2024 è infatti possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell'Agenzia con un provvedimento dello scorso 17 aprile, per comunicare la cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

Prima di avviare la procedura, il professionista è tenuto ad avvisare il depositante dell'intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all'Agenzia; pertanto, l'inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all'interruzione dell'incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni - Anagrafica.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 13 al 31 Luglio 2024)

1) Legge 4 luglio 2024, n. 102: Delega al Governo in materia di florovivaismo. (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103: Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 20 maggio 2024: Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 15 luglio 2024: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 – Supplemento Ordinario n. 29).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 18 luglio 2024: Attestazione dell'operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei referendum, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Legge 24 luglio 2024, n. 105: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 69/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

7) Legge 29 luglio 2024, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 71/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

8) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 28 giugno 2024: Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Legge 29 luglio 2024, n. 107: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 73/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 13 al 31 Luglio 2024)

1) Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 29 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2024/2035 della Commissione del 29 giugno 2024 relativa alla non conformità dei tassi unitari per le tariffe di navigazione aerea fissati dall'Italia per l'anno 2024 [notificata con il numero C(2024)5240]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 29 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)